



PROVINCIA DI PADOVA

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Provvedimento n 308/IPPC/2015

Prot. Gen. n. 81947 del 23/06/2015

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Partita I.V.A.

00700440282

Codice Fiscale

80006510285

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punti 2.2 e 2.3 a) dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Punti I.2 e I.3 a) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

Ditta: **ACCIAIERIE VENETE SPA**

Sede attività: Riviera Francia, 9

Comune: 35127 PADOVA PD

Sede legale: Riviera Francia, 9 – Padova (PD)

Partita I.V.A: 00224180281

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
- la Legge Quadro n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti

1/9

PROVINCIA DI PADOVA - P.zza Bardella, 2 - 35131 Padova
Settore ECOLOGIA, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA, CAVE E POLIZIA PROVINCIALE
TEL. 049/8201811 Telefax 049/8201820
Codice Fiscale 80006510285 Partita IVA 00700044282
Indirizzo INTERNET <http://www.provincia.padova.it>
PEC: provincia.padova@cert.ip-veneto.net

all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/06) e individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 28/02/2012 n. 2012/135/UE che stabilisce le conclusioni delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75//UE del parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26/05/2009 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1633 del 09/09/2014 recante “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.”;
- le "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", diramate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 27/10/2014;
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014 recante “le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2015 recante “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;

- **RITENUTO**, nelle more della definizione di *“un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio”*, di cui al D. Lg. n. 152/2006 s.m.i., art. 29-decies, comma 11-bis, e di quanto stabilito all'art. 29-decies, comma 11-ter, di provvedere alle attività ispettive in sito, di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4, secondo le indicazioni fornite da ARPAV;

- **CONSIDERATO:**
 - l'allegato IX del parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante *“Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”*, nel caso specifico:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari,
 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.);
 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

- **PRESO ATTO** che la Provincia di Padova con decreto n. 124/VIA/2013 del 23/12/2013 ha escluso la ditta sopraindicata dalla procedura di V.A. di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. per l'ammmodernamento del processo di laminazione per l'ampliamento di gamma e il miglioramento qualitativo del prodotto a seguito della domanda di verifica di assoggettabilità presentata dalla ditta sopraindicata tramite SUAP in data 04/09/2013 prott. n. 121949, 121954, 121956 e 121958, con prescrizioni;

- **RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria n. 278/IPPC/2014 del 06/08/2014 rilasciata alla ditta sopraindicata per i punti 2.2 e 2.3 a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto l'impianto ha una capacità di produzione per la produzione di ghisa e acciaio (fusione primaria e secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora ed è destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, e che pertanto è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo precitato;

- **VISTA** la comunicazione della Ditta fatta pervenire in data 23/09/2014 prot. n. 128994 avente ad oggetto *“Risultati valutazione impatto acustico installazione di Riviera Francia – Padova”* prevista dalla prescrizione B.43 dell'A.I.A. n. 278/IPPC/20014;

- **VISTA** la comunicazione della Ditta fatta pervenire in data 22/12/2014 prot. n. 177446 avente ad oggetto *“Risultati della campagna di rilevamento delle emissioni e delle ricadute dei principali inquinanti già individuati”* ai sensi del decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. prot. n. 177446 del 22/12/2014;

- **VISTE** le richieste fatte pervenire dalla Ditta in data e in data 29/04/2015 prot. n. 58365 per la proroga della scadenza fissata dalla prescrizione n. 39 punto 6 dell'A.I.A. n. 278/IPPC/2014, che prevede la predisposizione di un apposito accordo per il monitoraggio e la divulgazione dei dati relativi alle emissioni derivanti dai processi di fusione e affinazione in siviera, e la lettera di l'accoglimento della richiesta notificata alla Ditta in data 05/05/2015 prot. n. 61305

- **VISTA** la comunicazione della Ditta fatta pervenire in data 27/01/2015 prot. n. 12218 avente ad oggetto *“Precisazioni sul decreto AIA”* nella quale sono state evidenziate alcune inesattezze e correzioni da apportare al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278/IPPC/2014;

- **VISTA** la comunicazione della Ditta fatta pervenire in data 27/01/2015 prot. n. 12219 avente ad oggetto *“prescrizioni AIA in materia di accordo monitoraggio emissioni in atmosfera/divulgazione dei dati ed installazione misuratore di portata sullo scarico SF1”* con cui si rende edotta la Provincia di Padova che in ossequio alla prescrizione n. B.18 – 2° capoverso, era stato installato il misuratore di portata allo scarico SF1;

- **VISTA** la comunicazione della Provincia di Padova del 23/02/2015 prot. n. 26105 con la quale si rendeva edotta la Ditta che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 (che modifica il D.Lgs. 152/2006

3/9

s.m.i.) il Gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo entro il 06/08/2026;

- **VISTA** la comunicazione di modifiche non sostanziali giunte dalla Ditta in data 25/03/2015 prot. n. 41176 consistenti nella realizzazione del convogliamento emissioni reparto ASEA al camino E1, nell'intervento di manutenzione straordinaria impianto di sabbiatura afferente al camino E7, potenziamento dell'impianto di addolcimento acqua di pozzi e realizzazione di nuove opere edilizie;
- **VISTA** la comunicazione della Ditta fatta pervenire in data 13/04/2015 prot. n. 50066 avente ad oggetto "Chiarimenti su comunicazione modifiche non sostanziali";
- **RILEVATO** che il Gestore ha attestato in data 16/06/2015 prot. n. 78783 l'avvenuto pagamento dell'acconto della tariffa istruttoria per l'A.I.A., come previsto dalla succitata normativa, effettuato in data 12/06/2015;
- **RITENUTO** di assumere il parere suddetto;
- **PRESO ATTO** che la Ditta ha presentato la Certificazione Ambientale ISO14001:2004 rilasciata dal RINA in data 31/08/2011;
- **VISTA** l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- **RITENUTO** di accogliere la domanda della ditta sopraindicata;
- **RITENUTO** pertanto di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale n. 278/IPPC/2014 del 06/08/2014 a seguito del rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Art. 1

Al Gestore della **ACCIAIERIE VENETE SPA** con impianto sito in Riviera Francia, 9/11 – Padova viene rilasciata l’Autorizzata Integrata Ambientale per la prosecuzione e la modifica dell’attività di produzione di acciai al carbonio ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed integr.:

<p>attività punto 2.2: Impianti per la produzione di ghisa e acciaio (fusione primaria e secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.</p> <p>attività punto 2.3 lett. a): impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora</p>
<p>Descrizione dell’attività: ALLEGATO “QUADRO PROGETTUALE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA”</p>

Pertanto viene revocata l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria della Provincia di Padova n. 278/IPPC/2014 del 06/08/2014 rilasciata alla Ditta sopraindicata.

Art. 2

L’**Autorizzazione Integrata Ambientale** contiene tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui all’art. 29-sexies e all’art. 6 comma 16 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

L’autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle **PRESCRIZIONI** riportate nell’**ALLEGATO “QUADRO PRESCRITTIVO”**, nel **“QUADRO PROGETTUALE”** e nell’**ALLEGATO “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”** il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle **PRESCRIZIONI** riportate negli Allegati:

	Oggetto
Allegato A	“QUADRO PROGETTUALE”
Allegato B	“QUADRO PRESCRITTIVO”
Allegato C	“PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”

i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3 COMUNICAZIONI

- 3.1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", ne dà **comunicazione preventiva** alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova come previsto **dalla prescrizione B.1** dell'allegato B "QUADRO PRESCRITTIVO";
- 3.2 Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere comunicata **entro 30 giorni** a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore.
- 3.3 Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore comunica preventivamente a questa Provincia ogni eventuale **modifica** progettata; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni**, il Gestore può procedere alla realizzazione della modifica comunicata.
- 3.4 Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "*...informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.*".
- 3.5 Il Gestore dell'impianto deve effettuare **le registrazioni** dei dati previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" seguendo le successive indicazioni:
- Tutti i dati** devono essere registrati dal Gestore su documenti ad approvazione interna (eventualmente previsti dal Sistema di Gestione aziendale) o su appositi registri cartacei o con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile;
 - In presenza di dati provenienti da analisi (emissioni in atmosfera, rifiuti, acque) i documenti/registri/files previsti al punto precedente potranno, a discrezione del Gestore, essere sostituiti dai **certificati analitici**;
 - Tutte le **registrazioni** e tutti i **certificati** analitici devono **essere conservati** presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per tutta la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 3.6 Ai sensi dell'at. 29- decies, comma 2, il Gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia di Padova, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova **entro il 30 aprile** di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- un **report informatico**, il cui modello è reperibile sul sito internet ufficiale dell'ARPAV, adattato alla realtà aziendale e contenente i dati previsti dalle tabelle dell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"; i dati dovranno essere inseriti solamente se richiesti in corrispondenza della colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso solamente su supporto informatico;
 - una **relazione** di commento dei dati dell'anno in questione; per la presentazione l'azienda potrà fare uso delle procedure e della modulistica eventualmente prevista dal Sistema di Gestione aziendale; la relazione deve contenere la descrizione dei **metodi** di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto.

- 3.7 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, Il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 3.8 In occasione dell'effettuazione dei **controlli** previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" le **date fissate sia per il campionamento che per le analisi delle emissioni in atmosfera, degli scarichi e del rumore** dovranno essere comunicate al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35121 - PADOVA – FAX 049 8227810), con anticipo di almeno 15 giorni naturali, il quale potrà presenziare.
- 3.9 il Gestore tenuto agli obblighi di cui al Regolamento CE n. 166/2006, comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e all'Autorità Competente, secondo il formato, i contenuti e la modalità previsti dal D.M. 22/2013 e dal DPR 157/2011

Art. 4 ISPEZIONI AMBIENTALI

L'ARPAV effettua presso l'impianto **controlli programmati** con oneri a carico del Gestore secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.:

- La **frequenza** programmata è di **due controlli** nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, comprensivi di tutte le ispezioni di tipo gestionale, tecnico e documentale (secondo la tabella riportata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"); uno dei due verrà integrato con indagini di tipo analitico. **L'effettuazione e le modalità** dei controlli programmati verranno comunicate al Gestore da ARPAV **entro il 31 Dicembre** dell'anno precedente a quello del controllo.
- I controlli saranno volti ai seguenti **accertamenti**:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Il Gestore avrà la possibilità di reperire un **incaricato** che possa assistere alle ispezioni e alle eventuali indagini di tipo analitico.

- Ai sensi del DM 24/04/2008 e s.m.i., i metodi utilizzati per le **indagini di tipo analitico** saranno quelli del relativo Allegato V; ai sensi dello stesso allegato, resta facoltà di ARPAV, tenuto conto delle proprie possibilità tecniche e dei limiti ai costi, prevedere l'impiego di metodi alternativi purché previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o da altre norme tecniche nazionali e internazionali.
- Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il pagamento degli **oneri** da parte del Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal DM 24/04/2008 e dalla DGRV n. 1519 del 26/05/2009 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e ai sensi del titolo VI della Raccomandazione Europea 331/2001/CE, le **relazioni** redatte a seguito degli accertamenti, contenenti i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere, saranno comunicate al Gestore e alla Provincia e messe a disposizione del pubblico.

Art. 5 INCIDENTI E IMPREVISTI

Ai sensi dell'art. 29-undecies, il Gestore deve comunicare immediatamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (V. Ospedale, 22), incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, e comunque entro le **otto ore** successive al riscontro dell'evento, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

Nel caso di incidenti o eventi imprevisti, il Gestore adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.

In esito alle informative la Provincia può diffidare il Gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta di ARPAV o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

Art. 6

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

Art. 7 RINNOVO E RIESAME

Il Gestore deve presentare, per il **riesame** dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente entro il **25/06/2026**.

L'Autorità Competente dispone inoltre il **riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** anche prima della scadenza prevista dal presente provvedimento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Art. 8

In caso di inadempienza alle **PRESCRIZIONI** contenute nell'allegato B "Quadro prescrittivo" del presente provvedimento (esclusa la prescrizione B.45) vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dall'art. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

In caso di inadempienza alla **PRESCRIZIONE B.45** contenuta nell'allegato B "Quadro prescrittivo" del presente provvedimento vengono applicati i controlli e le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 3.1 del presente provvedimento l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 3.3 del presente provvedimento l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 3.6 del presente provvedimento l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 3.9 del presente provvedimento l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità competente con provvedimento motivato può prescrivere l'ottemperanza di quanto previsto ai rimanenti punti dell'art. 3 del presente provvedimento; in caso di inosservanza di quanto previsto dal suddetto provvedimento l'Autorità competente può applicare le sanzioni previste dal comma 2 dell' art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 5 del presente provvedimento, l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 29-undices, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, la mancata adozione delle misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente, di cui all'art. 5 del presente provvedimento, è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la mancata presentazione nei tempi indicati della domanda di riesame, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ivi prevista.

La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali la presentazione della SCIA e il relativo certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica).

Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 9 pagine, dall'allegato "QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA", dall'allegato "QUADRO PRESCRITTIVO" e dal "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)